

Con il varo del cosiddetto Decreto Cer, via agli incentivi per poter realizzare gli impianti

Comunità energetiche, si parte Ora bisogna attaccare le spine

Gli impianti già entrati in funzione sono fuori dai bonus

PAGINE A CURA

DI ANTONIO RANALLI

Produrre energia pulita e abbattere il costo della bolletta elettrica. Sempre più enti locali e cittadini si stanno indirizzando verso le Comunità energetiche (Cer) per rendersi «energeticamente indipendenti». Ma cosa sono esattamente? E soprattutto quali sono le condizioni previste dalla legge per consentire la nascita di questi nuovi soggetti?

«Una Cer è una comunità energetica di produttori e di consumatori che si uniscono per condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili, con la finalità di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità» (e non, invece, quella di realizzare profitti finanziari», spiega l'avvocato **Francesco Pezone** dello studio legale **Italaw**. «Questo significa che, in caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell'energia, i conseguenti benefici economici devono essere destinati ai membri della Cer e, comunque, questi benefici economici devono essere utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti). Le Cer possono essere formate da «persone fisiche, pmi, associazioni con personalità

giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali [...]». Grazie alla partecipazione alle Comunità Energetiche, si possono ottenere notevoli risparmi energetici che si manifestano attraverso una significativa riduzione delle spese energetiche, la possibilità di generare guadagni attraverso la vendita dell'energia prodotta in eccesso, sfruttando i meccanismi di incentivo forniti dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse). Il decreto Cer prevede due tipi di agevolazioni: da un lato, è previsto uno schema incentivante e, dall'altro lato, un contributo a fondo perduto».

«Il primo strumento per la condivisione di energia è stato individuato dal Governo sotto forma di tariffa incentivante sulla quota prodotta dagli impianti di produzione da fonte rinnovabile», spiega **Vincenzo Bancone** dello **Studio Legale Tributario Armodia**, «previo possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale indicati all'articolo 3 del citato Decreto connessi alla potenza nominale del singolo impianto, dell'intervento di potenziamento (non superiore a 1MW) o ai punti di connessione alla rete distributiva. Tale tariffa incentivante, riconosciuta dal Gse per un periodo di 20 anni è costituita da una parte fissa, che varia in maniera inversamente proporzionale all'aumentare della potenza



dell'impianto, e una parte variabile, che aumenta al diminuire del prezzo di mercato dell'energia fino ad arrivare al massimo di 40€/MWh; il tutto, con precise maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici di minor producibilità, installati nelle regioni centro settentrionali del paese. Quanto alla seconda agevolazione introdotta dal Decreto de quo, è, invece, posta a beneficio delle sole Cer e sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; e consiste in un contributo in conto capitale erogabile nella misura massima del 40% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione o il potenziamento dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1MW – che devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Un particolare vantaggio è, inoltre, rappresentato dal fatto che la tariffa incentivante di cui innanzi e il contributo Pnrr sono cumulabili».

Per **Carlo Giofrè**, partner di **Andersen** «il sistema incentivante appena introdotto do-

vrebbe dare un nuovo e decisivo impulso allo sviluppo delle Cer, il cui obiettivo principale, è bene ricordarlo, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. Tale vocazione, per così dire, consortile e di sussidiarietà orizzontale che caratterizza le Cer, dovrà necessariamente trovare un punto di concreto equilibrio

con le esigenze economiche dei soggetti che vorranno realizzare nuovi impianti Fer, da mettere a disposizione delle comunità. Al riguardo, uno dei punti cruciali sarà il ruolo che giocheranno le grandi imprese, le quali non possono essere membri delle Cer ma che, al contempo, sono tra i principali player che investono nelle rinnovabili. In quest'ottica, una funzione fondamentale per l'effettivo successo delle Cer potrà essere svolta dalle pubbliche amministrazioni locali – in particolare dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, «catalizzatori» di specifici contributi Pnrr – le quali potranno, da un lato, aggregare i soggetti interessati a partecipare alle comunità e, dall'altro, investire direttamente o attirare possibili investimenti di terzi. In quest'ultima ipotesi, il partenariato pubblico privato potrebbe essere un valido stru-

mento al quale ricorrere».

Queste comunità sono regolate dal *Clean Energy Package* dell'Unione Europea. «Possono essere cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, associazioni no profit (persone fisiche, giuridiche o enti senza scopo di lucro) i quali, trovandosi tutti nell'area geografica sottesa alla medesima cabina primaria di appartenenza, decidono di condividere energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti facenti parte del gruppo stesso. Ma non possono farne parte le grandi imprese orientate al lucro», spiega **Angelo Carlo Orlando**, partner in **NEXUS Avvocati e Commercialisti**. «La costituzione delle Cer av-



viene attraverso atti costitutivi e statuti, con forme giuridiche come cooperative, associazioni no profit, fondazioni o partenariati. Un aspetto cui prestare particolare attenzione è l'individuazione del responsabile dell'erogazione dell'energia condivisa. La regolamentazione interna alla Cer deve infatti garantire ai clienti finali la c.d. tutela tradizionale, intesa quale un approvvigionamento energetico improntato a continuità, affidabilità, informazione e trasparenza. Riguardo a questo, si tenga conto anche del fatto che il legislatore, conscio che determinati

membri della comunità possono avere un maggior peso economico, ha stabilito che i membri attivi sono responsabili dal punto di vista finanziario degli squilibri che apportano alla rete elettrica e del bilanciamento. In termini di incentivi, le Cer ricevono una tariffa incentivante dal Gse e un contributo dall'Arera per le spese sostenute per l'impianto. L'energia non consumata è valorizzata alle condizioni di mercato».

Il Decreto Cer sembrerebbe – rispetto alle aspettative di consolidare esclusivamente quanto già previsto dalla normativa previgente – aver introdotto «ostacoli» al relativo sviluppo. «Viene, ad esempio, ora richiesto che le Comunità energetiche rinnovabili risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio e non solamente che Impianti Fer che entrino in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/2021 (ovvero, il 16 dicembre 2021) e, quindi, con la possibilità di co-

stituire ex post la comunità stessa», sostiene **Alessia Francesca Sblendido**, Associate in **LEXIA**, «Per quanto poi attiene al contributo Pnrr, l'art. 7 del nuovo Decreto Cer prevede che i beneficiari della misura sono le Cer ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti mentre le Faq pubblicate sul sito del Mase, tuttavia, affermano che il beneficiario «è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW»; le Faq quindi sembrerebbero deporre nel senso che le sole società che, decidano di realizzare e finanziare un impianto al fine di cederlo in disponibilità della Comunità, siano poi successivamente le sole destinatarie del contributo. Una diversa interpretazione? Si porrebbe – secondo me - in contrasto con l'obiettivo di superare la povertà energetica. Da Ultimo si segnala che dal combinato disposto dell'art. 3, comma 2 lett. g), del Decreto Cer e da quanto previsto nel punto 5 delle Faq pubblicate dal Mase, emerge che le grandi imprese non possono essere membri di una Cer ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili. Previsione in contrasto con la disciplina contenuta nel D.lgs. 199/2021, il quale non esclude le società alla partecipazione alle comunità energetiche, ma anzi sembra adottare una ratio opposta. Si rimane, quindi, in attesa delle regole operative del Gse che possano superare o comunque chiarire i dubbi degli operatori».

Per poter costituire una Cer è prima di tutto necessario individuare l'area geografica di



riferimento - prestando attenzione ai vincoli imposti dalle norme applicabili -, il produttore di energia - ovvero il proprietario dell'impianto di produzione di energia rinnovabile o l'operatore che lo realizzerà - e gli utenti (consumatori finali o autoconsumatori), futuri membri della Cer. «Possono aderire alla Cer i produttori di energia rinnovabile da qualsiasi tipo di fonte, ed almeno due consumatori finali», prosegue **Tiziana Fiorella**, Partner di **Ughi e Nunziante**. «La partecipazione alla Cer è aperta a tutti i consumatori, ma i poteri di controllo devono essere esercitati esclusivamente da persone fisiche, pmi, associazioni, Ets ed enti pubblici. La partecipazione delle imprese è ammessa purché non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Individuati tali elementi, si procederà alla costituzione del «soggetto Comunità», vale a dire un soggetto giuridico autonomo, il cui scopo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri ed i cui rapporti sono regolati da un contratto di diritto privato.

Gli aspetti più critici cui prestare attenzione sono: la forma giuridica del «soggetto Comunità», che deve essere scelta accuratamente, in considerazione delle esigenze -organizzative e gestionali- dei membri che ne faranno parte; il contenuto del contratto che ne regola il funzionamento e che deve tener conto dei requisiti specifici di cui agli artt. 31 e ss. del dlgs n. 199/2021; le modalità di finanziamento della Comunità, in relazione soprattutto ai costi per la realizzazione e gestione dell'impianto Fer; infine, gli adempimenti normativi e buro-

cratici necessari per il riconoscimento degli incentivi dedicati alle Cer in cui sono inseriti impianti di potenza fino ad 1 MW».

Per **Enrico Maria Curti**, Counsel di **DWF Italia**, Head of Power & Utilities «in base ai progetti passati e quelli futuri a cui stiamo lavorando abbiamo avuto modo di constatare che grazie alle Cer anche i cittadini e gli imprenditori non del settore, diventano produttori di energia da fonte rinnovabile, un ambito che fino a ora è sempre stato ad appannaggio di fondi e imprese energetiche. La realizzazione diffusa di impianti su tetti o aree inutilizzate è un modo non solo per risparmiare sugli importi della bolletta energetica ma anche per contribuire in maniera fattiva alla transizione energetica».

Secondo **Francesco Piron**, partner di **CBA** e responsabile del dipartimento Energy «le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (Cacer), prospettano - anche sulla scorta del quadro UE - schemi avanzati e complessi di generazione distribuita e decentrata. L'utente, da consumatore, con un ruolo passivo, diventa prosumer, soggetto al tempo stesso produttore e cliente finale di energia. Le Cacer sono infatti destinate ad avere un ruolo di primo piano nello scenario della transizione energetica. Già da anni le direttive comunitarie (Direttiva RED II e Direttiva Mercato Elettrico) attraverso la previsione di schemi avanzati e complessi di generazione distribuita e decentrata dell'energia, hanno prospettato un nuovo scenario ove è rico-



nosciuto in capo a ciascun cittadino il diritto ad autoprodurre, consumare, immagazzinare e cedere energia, e ciò tanto in forma singola quanto in forma associata.

In particolare, il dibattito che si sta sviluppando in questi ultimi mesi intorno alla costituzione delle Cacer, oltre a riguardare gli aspetti socio-ambientali ed economici si incentra anche e soprattutto sui profili giuridici. Diviene quindi necessaria la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi; nella costituzione di una Cacer sono molti gli aspetti che necessitano di un'assistenza legale specialistica che possa supportare sia i soggetti pubblici che quelli privati. La apprezzata flessibilità giuridica nella costituzione di comunità energetica deve comunque fare i conti con i preesistenti paradigmi e schemi giuridici del diritto societario italiano».

Per **Francesca Morra**, partner e head del team energy di **Herbert Smith Freehills** «secondo quanto previsto dalla normativa, la promozione dello sviluppo nel Paese delle Cacer si sviluppa attraverso una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo in conto capitale a fondo perduto, finanziato dal Pnrr e rivolto alle configurazioni realizzate nei comuni sotto i 5 mila abitanti. Proprio al fine di garantire l'operatività del Decreto, sul sito del Mase sono state pubblicate le FAQ di riferimento, ed è inoltre prevista in 30 giorni dalla sua entrata in vigore l'approvazione delle regole operative inerenti alle modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi e, entro ulteriori

45 giorni, la predisposizione dei portali del Gse per la gestione delle richieste d'accesso agli stessi. I primi riscontri derivanti dalla lettura del testo del decreto mettono in evidenza un aspetto da non sottovalutare: sebbene attraggano generalmente maggior attenzione, non sono solo le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) a poter beneficiare degli incentivi ivi previsti, ma questi sono rivolti anche ai sistemi di autoconsumo - collettivi o individuali - di energia rinnovabile. Tali configurazioni potrebbero aprire le porte a scenari interessanti, consentendo ad esempio l'accesso agli incentivi anche alle grandi imprese, diversamente escluse tout court dalla possibilità di partecipazione ad una Cer».

Le Comunità Energetiche hanno un grandissimo potenziale nel contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, generazione di distribuita e riduzione della povertà energetica. Per **Carlo Del Conte**, Partner di **Pavia e Ansaldo**, «purtroppo, abbiamo dovuto confrontarci con i ritardi e le incoerenze del nostro Legislatore che, dopo aver recepito la Direttiva RED II che dettava le regole di funzionamento delle Comunità Energetiche con il dlgs199/2001 dell'8 novembre 2001, ha atteso oltre 2 anni, anziché i previsti 6 mesi, per l'atteso decreto ministeriale per l'incentivazione delle medesime Comunità («Decreto Mase»), pubblicato solo il 24 gennaio 2024. Il Decreto Mase contiene una sgradita novità rispetto alle precedenti bozze, prevedendo che solo gli impianti entrati in esercizio dopo la costituzione di una Comunità



possano essere inclusi nella configurazione di detta Comunità e quindi beneficiare dei previsti incentivi (art. 3.2 c)). E' evidente come tale previsione vada a penalizzare molti operatori i quali, nelle more della pubblicazione del Decreto Mase, si erano portati avanti con la realizzazione degli impianti, rinviando la costituzione delle Comunità alla definizione del Decreto Mase e delle regole operative, ma confidando nel fatto che il Dlgs199/2001 prevedeva gli impianti entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore del medesimo Dlgs 199/2001 (dicembre 2021) avrebbero comunque avuto accesso agli incentivi (al tempo ancora da definire con il previsto Decreto Mase). Non c'è dubbio che ritardi e incertezze normative hanno rallentato gli investimenti in questo settore e vedremo se verrà trovata una soluzione per gli impianti già realizzati nelle more del Decreto Mase. Ma ora il Decreto sulle incentivazioni c'è e si dovrà correre».

Eppure, il quadro giuridico risulta ancora incompleto e frammentato. «Non sono poche, infatti, le incertezze sotto il profilo giuridico e pratico per i privati e per gli operatori che intendono investire sulle comunità energetiche», spiega **Eleonora Lavelli**, associate dello **Studio BLV - Belvedere & Partners**, «Delicato poi è il nodo da sciogliere riguardo alle cd. «cabine primarie», a cui attualmente è tenuto ad allacciarsi chi intende costituire una comunità energetica rinnovabile (con la sola eccezione di chi risiede nelle isole minori italiane) e i cui perimetri - molto estesi, individuati nella

mappa interattiva disponibile sul sito di Gse - non sempre tengono conto delle reali esigenze dei territori, dividendo arbitrariamente i Comuni. Nonostante questo, è un segnale positivo il fatto che dal 24 gennaio 2024, tra le altre cose, le comunità energetiche situate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano rientrare tra i beneficiari delle misure Pnrr, come disciplinato dal D.M. 7 dicembre 2023 n. 414 e che richiederà per la sua piena attuazione l'adozione di ulteriori misure. In particolare, a determinate condizioni, le Cer di cui sopra potranno essere ammesse (se presentano domanda entro il 31 marzo 2025) al contributo in conto capitale per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, impianti che devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Si auspica che il decreto Cer possa sbloccare anche qualche iniziativa da parte delle Regioni».

Per **Mattia Riccardo Petrillo**, partner e Leader del Dipartimento Energy and Efficiency di **EY SLT** «rimangono ancora alcuni profili di possibile criticità e mancanza di chiarezza. In particolare, la distinzione tra i perimetri geografici (la zona di mercato e area sottesa alla medesima cabina primaria) e le incertezze sulla fusione di più configurazioni in un'unica Cer (o comunità energetica di cittadini) - che rappresentano elementi innovativi rispetto alla regolazione del TIAD - suscitano ancora non pochi dubbi implementativi. Inoltre, il Decreto Cer introduce un importante limite all'autonomia pattizia stabilendo



che le Cacer debbano prevedere (tramite statuto, pattuizione sostitutiva di atto notorio), che l'importo eccedentario della tariffa premio (oltre il 55% della quota di energia condivisa) sia destinato esclusivamente a consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per non ancora chiarite «finalità sociali» con ricadute territoriali (limite che è previsto al 45% di energia condivisa qualora la configurazione acceda anche al contributo in conto capitale). Altro elemento di ulteriore specificazione, è che il Decreto Cer prevede che gli impianti che possono accedere alle Cacer devono essere di nuova costruzione o, se già esistenti, devono essere entrati in funzione dopo il

16 dicembre 2021 e successivamente alla costituzione della Cacer.

Nonostante il Tiad e il Decreto Cer contribuiscano quindi a completare sostanzialmente il quadro normativo e regolatorio, non abbiamo ancora raggiunto il «traguardo» atteso dal mercato, ossia una disciplina in tema di Cacer chiara, comprensibile e completa che vedrà compimento con la pubblicazione delle Regole Tecniche del Gse (e del relativo portale informatico)».

© Riproduzione riservata

**Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it**



Enrico Maria Curti



Francesco Piron



Francesca Morra



Carlo Del Conte



Mattia Riccardo Petrillo



Francesco Pezone



Vincenzo Bancone



Carlo Giofrè



Angelo Carlo Orlando



Alessia Francesca Sblendido



Tiziana Fiorella

